

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2025, n. 26206

RILEVATO CHE:

â?? Va.Ma. proponeva avverso lâ??avviso di accertamento notificatogli dallâ??Agenzia delle Entrate â?? Direzione Provinciale dellâ??Aquila per omesso pagamento di IVA per Euro. 22.866,00, di IRPEF per Euro. 1.524,00, di addizionale regionale per Euro. 113,00 e di addizionale comunale per Euro. 39,00;

â?? secondo lâ??Ufficio, il contribuente, quale professore universitario a tempo pieno, aveva svolto nellâ??anno 2014 attivit  di lavoro autonomo occasionale realizzando lâ??esecuzione di prestazioni di consulenza con carattere di abitudin  e non di occasionalit  , anche se monitorate in un lasso di tempo pi  lungo, nei confronti dei propri committenti;

â?? il giudice di primo grado riteneva in parte fondato il ricorso: in accoglimento delle richieste di parte erano confermati i rilievi ai fini delle imposte dirette ritenendosi lo stesso reddito non assoggettabile ad IVA; appellava lâ??Ufficio;

â?? la CTR accoglieva lâ??impugnazione;

â?? ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi di ricorso;

â?? lâ??Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

â?? il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. alla quale hanno fatto seguito istanza di decisione del Collegio e memoria depositate da Va.Ma.;

CONSIDERATO CHE:

â?? preliminarmente, come eccepito correttamente dal contribuente in memoria ex art. 378 c.p.c., va dichiarata lâ??inammissibilit  del controricorso;

â?? il ricorso per Cassazione   invero stato notificato in data 8 maggio 2023, nel vigore dellâ??art. 370 c.p.c. come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 â?? riforma Cartabia  come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il cui art. 35 ai commi 1 e 5 prevede, in massima sintesi, la decorrenza del termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso dalla data di notifica del ricorso;

â?? pertanto, il controricorso andava depositato entro e non oltre il 19 giugno 2023, scadendo il termine il giorno di sabato 17 giugno 2023 e risultando quindi lo stesso prorogato al primo giorno successivo non festivo (appunto il 19 giugno 2023); il controricorso notificato in data 08/06/2019 Ã?, quindi, tardivo;

â?? venendo poi alle doglianze di cui allâ??atto introduttivo del presente giudizio di legittimitÃ , osserva la Corte che il primo motivo di ricorso deduce la nullitÃ della sentenza impugnata ai sensi dellâ??art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione apparente;

â?? tale motivo Ã? manifestamente infondato;

â?? Ã? ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte lâ??affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza unâ??approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sullâ??esattezza e sulla logicitÃ del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. â??minimo costituzionaleâ?• di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI â?? 5, n. 5209/2018). Nel presente caso, la sentenza correttamente e compiutamente motiva in modo analitico e chiaro in ordine allâ??assoggettabilitÃ dellâ??attivitÃ di consulenza svolta dal ricorrente alla disciplina dellâ??attivitÃ abituale e non a quella occasionale;

â?? il secondo motivo lamenta la nullitÃ della sentenza ai sensi dellâ??art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per erronea e falsa applicazione degli artt. 53 e 67 TUIR; secondo il contribuente la pronuncia di appello avrebbe erroneamente applicato le disposizioni sopra richiamate, dovendosi ritenere â?? nella prospettazione del ricorrente â?? lâ??attivitÃ svolta da Va.Ma. attivitÃ meramente occasionale e come tale irrilevante ai fini dellâ??iva;

â?? tale motivo Ã? manifestamente infondato; la giurisprudenza di legittimitÃ Ã? costante nel ritenere che lâ??elemento dellâ??abitudinalitÃ , ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalitÃ , delimita unâ??attivitÃ caratterizzata da ripetitivitÃ , regolaritÃ , stabilitÃ e sistematicitÃ di comportamenti. Al contrario, lâ??attivitÃ occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualitÃ e secondarietÃ (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021) di talchÃ© anche lâ??effettuazione di una sola operazione, in presenza dei giÃ menzionati comportamenti, integra lâ??esercizio di una abituale attivitÃ economica. Nel caso in trattazione i sopra citati requisiti, secondo quanto accertato in fatto dalla CTR, emergono chiaramente dalla pluralitÃ delle prestazioni effettuate sia nei confronti dello stesso committente, sia di altri mandatarî, nellâ??anno 2014 ed in quelli precedenti e successivi. Correttamente, quindi, il giudice del merito ha valutato non solo il numero delle prestazioni (rilevandone la pluralitÃ) ma anche la loro estensione nel tempo (lâ??esecuzione nellâ??anno 2014 e negli anni precedenti e successivi)

e il loro indirizzarsi a diversi soggetti. L'elemento della pluralità, in concreto, non è stato qui ritenuto il solo elemento atto a dimostrare l'abitudine, avendo rilevato la CTR la sussistenza anche degli ulteriori requisiti richiesti ex lege;

così argomentando, la sentenza impugnata si è mostrata rispettosa dei principi enunciati da questa Corte secondo la quale l'applicazione dell'IVA è subordinata proprio all'accertamento del carattere abituale e professionale dell'attività, da valutarsi in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo di essa; l'onere della prova di tale carattere è posto a carico dell'Ufficio, e può essere adempiuto anche mediante presunzioni, che il giudice è tenuto a vagliare, per verificarne la sussistenza e la validità, con un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 9206 del 2008; Cass. n. 453 del 2024). La sentenza della CTR si è mossa in linea con questa giurisprudenza, evidenziando gli elementi che hanno indotto a presumere il carattere abituale e professionale dell'attività, attività consistente nello svolgimento della professione in modo sistematico e ripetitivo nel tempo, oltre che continuità e stabilità dell'attività svolta (Cass. n. 13999 del 2003), atteso anche il carattere delle prestazioni, rivolte a più beneficiari;

sotto questo profilo, non coglie nel segno quanto osservato in memoria dalla difesa di Va.Ma. in quanto il requisito dell'abitudine è contestato dal contribuente nel presente caso, come accertato dal giudice di merito in applicazione dei corretti principi di diritto interpretativi esposti anche in materia tributaria da questa Corte risulta esser stato correttamente ritenuto sussistente;

È agevole rammentare che secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del TUIR, sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (vale a dire dai redditi d'impresa), compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 54. Il comma 2 della medesima disposizione indica, invece, le fattispecie assimilate a quelle di lavoro autonomo, che sono elencate nelle lettere b), c), d), e), atteso che la lett. a) è stata abrogata dall'art. 34, comma 1, lett. d), della L. 21 novembre 2000, n. 342. Il riferimento codicistico al contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. stipulato dalla persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, nonché all'art. 2230 c.c. che regola la prestazione d'opera intellettuale, caratterizzata dal rilievo prevalente della persona del professionista e dalla sua insostituibilità. Peraltro, ai fini di qualificare fiscalmente il reddito come rientrante tra quello da lavoro autonomo o tra i redditi diversi, rileva esclusivamente la prestazione di lavoro autonoma derivante dall'esercizio di arti o professioni, ove svolta con carattere di abitudine. Solo un reddito avente le superiori caratteristiche rientra tra i redditi di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR. Ne deriva che un reddito classificabile in quelli previsti dall'art. 53, comma 1, cit. deve essere prodotto da un

lavoratore non subordinato (autonomia) che svolga, anche in collaborazione con altre persone, una molteplicit  di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo; atti che solo lui pu  compiere, in ragione delle specifiche capacit  che lo contraddistinguono (professionalit ), e caratterizzati da organizzazione, stabilit , regolarit  e sistematicit  (abitudinalit ), in modo tale che lâ  attivit  compiuta non sia occasionale, cio  saltuaria, episodica o, comunque, non programmata;

  tornando al contenuto della sentenza qui impugnata, da essa si evince come nella valutazione del giudice di appello le superiori circostanze sono state correttamente ritenute idonee ad integrare i requisiti di autonomia, professionalit  e abitudinalit  necessari per la sussunzione dellâ  attivit  svolta dal contribuente o nellâ  ambito della previsione dellâ  art. 53, comma 1, del TUIR, con ogni conseguenza   qui di rilievo   anche in punto debenza della conseguente IVA;

  il ricorso va pertanto rigettato;

  le spese processuali seguono la soccombenza;

  poich  la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, lâ  art. 380   bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022)   che, nei casi di definizione del giudizio in conformit  alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dellâ  art. 96 c.p.c.   codifica unâ  ipotesi normativa di abuso del processo, poich  il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilit  aggravata del ricorrente;

  peraltro, alla luce della inammissibilit  del controricorso, risulta preclusa la liquidazione delle spese processuali in favore dellâ  Agenzia delle Entrate; non vanno pertanto liquidate a favore dellâ  Amministrazione Finanziaria n  le spese processuali n  lâ  ulteriore somma ex art. 96 terzo comma c.p.c. ma solo lâ  importo dovuto ex art. 96 quarto comma c.p.c. da versarsi quest  ultimo alla cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il controricorso; rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.450,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c. in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e qualificazione delle attività di lavoro autonomo, l'assoggettamento all'imposta è subordinato all'accertamento del carattere abituale e professionale dell'attività, in quanto solo i redditi classificabili ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR (derivanti dall'esercizio per professione abituale di arti o professioni) comportano la debenza della conseguente IVA. L'elemento dell'abitualità, che delimita l'attività professionale da quella meramente occasionale (e quindi irrilevante ai fini IVA), esige la sussistenza di reiterazione nel tempo, professionalità, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti, contrapponendosi ai caratteri di contingenza ed eventualità propri dell'attività occasionale.*

Supporto Alla Lettura :

IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un'imposta indiretta applicata in fase di produzione e scambio di un bene o di un servizio. Il fornitore del prodotto o del servizio calcola e addebita l'aliquota al cliente e, successivamente, la versa all'erario utilizzando il modello F24. Il riferimento normativo fondamentale risiede nel D.P.R. 633/1972 e, attualmente, in Italia, l'aliquota è pari al 22% ma esistono anche aliquote ridotte (4% e 10%) applicate a beni di prima necessità. Si tratta di un'imposta di rilevanza fondamentale per il bilancio dello Stato ma è anche una delle più evase nel panorama italiano ed europeo, motivo per cui è stato introdotto il meccanismo del reverse charge o inversione contabile in alcuni settori particolari dell'economia. Esistono anche *operazioni non imponibili IVA* (comprendono le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero) e *operazioni esenti dall'IVA* (cessioni di beni e prestazioni di servizi individuate espressamente dalla legge, il cui elenco si trova nell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), ma in entrambi i casi valgono tutti gli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, dichiarazione), ma non viene addebitata IVA al cliente.